

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21;
- VISTO** il Regolamento per le modalità di discussione e attribuzione del titolo di laurea emanato con Decreto Rettorale n. 18037 del 14 dicembre 2017;
- VISTO** il proprio precedente Decreto n. 18854 del 25 marzo 2020 con il quale, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, sono stati individuati i servizi essenziali ed è stato regolamentato l'accesso in Ateneo;
- VISTO** il proprio precedente Decreto n. 18855 del 26 marzo 2020 con il quale, tra le altre, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, sono state definite le nuove scadenze relative agli esami di profitto;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, nella sua riunione straordinaria del 23 marzo 2020 con la quale stabiliva le linee guida denominate *Criteri e modalità di svolgimento degli esami a distanza*;
- VISTA** la comunicazione del Rettore al corpo docente del 24 aprile 2020 avente per oggetto "Esami di profitto a distanza";
- VISTA** la comunicazione congiunta del Rettore e del Prorettore alla Didattica, Prof.ssa Valentina Garavaglia, del 27 aprile 2020, trasmessa alla Comunità studentesca, con la quale sono stati resi noti gli aggiornamenti sullo svolgimento della seconda sessione d'esame 2019-2020;
- VISTO** il proprio precedente decreto n. 18885 del 30 aprile 2020;
- CONSIDERATA** la situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19 che non consente lo svolgimento degli esami di profitto in sede e ha reso necessario, per le Commissioni d'esame, di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e di svolgimento a distanza di tutte le verifiche del profitto degli studenti

DECRETA

Art. 1

Il calendario degli esami potrà subire limitate variazioni in ragione dell'adattamento alle modalità di svolgimento online. Tali variazioni (nel rispetto della più generale organizzazione ed evitando inopportune sovrapposizioni) potranno intervenire fino a tre giorni prima dell'inizio della sessione di esami.

Art. 2

Le modalità d'esame precedentemente comunicate potranno subire variazioni in ragione dell'adattamento alle modalità di effettuazione online. Tali variazioni dovranno essere comunicate con congruo anticipo dai presidenti delle commissioni degli esami di profitto al Preside della Facoltà che, in caso di approvazione, ne disporrà la tempestiva comunicazione agli studenti.

Art. 3

In deroga all'art. 21, comma 2 del vigente Regolamento didattico di Ateneo, le sottocommissioni eventualmente previste possono operare in parallelo e in autonomia, seppur sotto la responsabilità e supervisione del presidente, al fine di consentire il regolare svolgimento delle verifiche del profitto.

Art. 4

La sottocommissione deve essere formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente o ricercatore dell'Ateneo e completata, eventualmente, da un cultore della materia nominato ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.

Nell'acclarata impossibilità di individuare un docente o un ricercatore, la sottocommissione può eccezionalmente essere composta, previa approvazione del Preside e comunicazione al Rettore, unicamente da cultori della materia, purché almeno uno dei due con comprovata e recente esperienza di partecipazione a commissioni di esame in ambito universitario.

Art. 5

Sarà possibile iscriversi agli appelli d'esame a partire da un mese prima della data fissata per l'appello e fino a tre giorni prima dello svolgimento, al fine di consentire una migliore organizzazione dello stesso.

Art. 6

Le disposizioni contenute nel presente decreto, determinate dalla situazione di eccezionalità e urgenza, hanno validità limitatamente alla seconda sessione d'esame 2019-2020 e potranno essere prorogate con analogo provvedimento qualora le disposizioni normative nazionali attualmente vigenti dovessero essere temporalmente confermate.

IL RETTORE
Prof. GianBattista CANOVA



Milano, 11 maggio 2020

Reg.to al n. 18894